



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

dott.ssa Della Valle Flora

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
12	06/02/2018	7	4

Oggetto:

Rinnovo autorizzazione a detenere specie cacciabili a scopo ornamentale amatoriale ed alimentare - Art.13, comma 1, lett. b), punto 1 L.R.. 26/2012 e s.m.i. - Nel Comune di Caggiano (SA) Sig. CAPPELLI Andrea

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO che

- a. la legge regionale n°26 del 9 agosto 2012 “Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell’attività venatoria in Campania” e successive modificazioni ed integrazioni introdotte con L.R. 12 del 6 settembre 2013, all’art. 13 comma 1, lett. b), punto 1) prevede il rilascio di autorizzazioni per l’allevamenti a scopo alimentare, amatoriale o ornamentale di specie cacciabili;
- b. la citata legge regionale n°26/2012 diversamente dalla previgente normativa in materia (ex l. r. 8/96), all’art.13 “allevamenti privati” ha stabilito, tra l’altro, che tutte le autorizzazione di centri privati di produzione selvaggina devono essere oggetto di richiesta di rinnovo ogni cinque anni, a pena di decadenza;
- c. lo stesso articolo stabilisce che il rilascio delle medesime autorizzazioni, valevole per un nucleo familiare, per l’allevamento di specie cacciabile viene rilasciata a persona nominativamente indicata previa istanza da parte dell’interessato corredata da relazione tecnico-descrittiva e planimetria delle strutture dell’allevamento;
- d. con nota n°6320/T-A43 del 20.1.97 l’ISPRA, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale Nazionale, ex INFS, ha espresso parere sulle caratteristiche ottimali dei siti per l’allevamento di selvatici a scopo amatoriale o alimentare a carattere familiare;
- e. con delibera di G.R. n°2413 del 15.4.97 sono state definite le caratteristiche dei siti di detenzione dei selvatici;
- f. il Sig. Cappelli Andrea nato a Caggiano (SA) il 22.04.1948 ed ivi residente alla via Pietra Grossa, 1, C.F. CPPNDR48D22B351A, con nota acquisita al protocollo generale della Regione Campania, UOD Ufficio Centrale Foreste e Caccia, col n° 0691889/2017, ha prodotto istanza intesa ad ottenere il rinnovo dell’autorizzazione a detenere lepri a scopo amatoriale ed alimentare in località Pietra Grossa del Comune di Caggiano (SA), sul fondo riportato al Catasto Terreni al foglio 21 mappale n°541, ai sensi dell’art.13, comma 1, lett.b), punto 1 della Legge Regionale n° 26 del 9 agosto 2012 e s.m.i. ;
- g. l’art. 13 comma 1, lett. b), punto 1) della predetta L.R. 26/2012 stabilisce, tra l’altro, che per le specie lepri possono essere autorizzati per un numero complessivo non superiore a dieci capi, non contando i soggetti fino a tre mesi;

CONSIDERATO che la documentazione prodotta risulta conforme a quanto stabilito dalla normativa vigente;

RITENUTO pertanto di dover provvedere al rinnovo dell’autorizzazione al Sig. Cappelli Andrea ad allevare a scopo amatoriale ed alimentare a carattere familiare, le specie di selvaggina citate in precedenza, nel Comune di Caggiano (SA) in località Pietra Grossa sul fondo riportato in Catasto Terreni al foglio 21 mappale n°541;

VISTI

- la legge 157/92 e s.m.i.;
- l’art.23 della L.R. 26/2013;
- legge regionale 06.09.2013, n.12;
- il D.P.G.R. n° 2413 del 15.4.97;

ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dall’U.O.D. Ufficio Centrale Foreste e Caccia

D E C R E T A

Per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono approvate ed integralmente riportate nel seguente dispositivo, di :

1. rinnovare al Sig. Cappelli Andrea nato a Caggiano (SA) il 22.04.1948 ed ivi residente alla via Pietra Grossa, 1, C.F. CPPNDR48D22B351A, l’autorizzazione ad allevare, a scopo amatoriale ed alimentare, in località Pietra Grossa del Comune di Caggiano (SA), sul fondo riportato al Catasto Terreni al foglio 21 mappale n°541, ai sensi dell’art.13, comma 1, lett. b), punto 1, della Legge Regionale n° 26 del 9 agosto 2012 e s.m.i., la seguente selvaggina:
2. lepri per un numero massimo non superiore a cinque capi, non contando i soggetti fino a tre mesi;
3. stabilire che in occasione di qualsiasi verifica il sig. Cappelli Andrea deve comprovare la provenienza dei capi in suo possesso, **ossia esibire regolare certificazione che dimostra la legittima provenienza degli animali**, e l’allevamento ubicato in località Pietra Grossa del Comune di Caggiano (SA), deve risultare conforme alle caratteristiche richieste di cui alla D.G.R. n° 2413 del 15.4.97.

4. subordinare espressamente l'autorizzazione, a pena di revoca, all'osservanza di tutti gli obblighi derivanti dal rispetto della specie e del numero dei capi previsti e per la quale la presente autorizzazione è disposta, in particolare il rispetto delle norme in tema di benessere animali, al mantenimento delle necessarie condizioni igienico-sanitarie del sito e a quanto di seguito indicato:
 - il titolare della concessione è tenuto a sottoporre la struttura di allevamento a verifica periodica e alle manutenzioni necessarie. In particolare va garantita la costante efficienza della recinzione perimetrale in modo da evitare fughe degli esemplari allevati e l'ingresso di animali indesiderati;
 - l'area destinata all'allevamento delle lepri deve risultare libera da ogni altra presenza di animali e dovrà essere adibita esclusivamente alla detenzione delle lepri autorizzati con la presente;
5. prescrivere che il titolare, entro due mesi dalla data di rilascio della presente autorizzazione, deve trasmettere all'Ufficio Caccia della Regione, copia del documento di avvenuta registrazione della stessa presso il servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, ai sensi dell'art.14, comma 1 del Decreto Legislativo n°336/99 e s.m.i..
6. la presente autorizzazione, valevole per nucleo familiare, ha validità di cinque anni, decorrenti dal 13 agosto 2017 e potrà essere oggetto di richiesta di rinnovo all'Ufficio Caccia della Regione, a pena decadenza, allegando alla medesima dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che non vi sono variazioni delle specie e del numero di capi detenuti, che il sito di detenzione non risulta modificato ed è rispondente alle caratteristiche richieste;
7. la mancata osservanza da parte del concessionario di quanto stabilito nel presente decreto, verificata anche a mezzo di controlli in loco, comporta la revoca della concessione.
8. di trasmettere il presente atto:
 - all'Assessore all'Agricoltura;
 - all' UOD Staff del Capo di Gabinetto (40.01.01) ai fini della pubblicazione sul B.U.R.C. ai sensi del D. Lgs.vo n.33/2013 artt. 26 e 27.
 - all' UOD di SALERNO.

Della Valle